



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI**



04020 ITRI P.zzale Rodari,snc ☎ 0771/730050 fax 0771/721738
C.M. LTIC83500Q – C.F. 90048300595
email: ltic83500q@istruzione.it;

REGOLAMENTO SORVEGLIANZA ALUNNI
(delibera del 27 ottobre 2011 del Consiglio di ISTITUTO)

Il presente documento, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 ottobre 2011 con delibera n. 40, stabilisce le regole di comportamento relative alle modalità di accesso e di uscita dai Plessi della Scuola e alla vigilanza sugli alunni, norme a cui il personale scolastico, gli alunni ed i loro genitori devono attenersi. Il Regolamento di Istituto, attualmente in vigore, viene pertanto integrato e/o modificato nei punti definiti dal presente documento.

PREMESSA

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e di riaffidarli, al termine delle attività scolastiche, **ad un familiare o a un suo delegato, che deve essere maggiorenne.**

La Cassazione Civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99, pronunciandosi in merito, ha circosanzionato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: "L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì "normale e prevedibile".

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico. I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

Le procedure previste sono adottate a scopo preventivo e di ulteriore salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità degli alunni e, prevedendo specifici adempimenti a carico delle varie componenti scolastiche, sono da intendersi come una risposta efficace anche all'aspetto della vigilanza, chiamando tutti alla corresponsabilità.

Si ricorda ai genitori delle classi interessate e ai docenti delle stesse classi, che sono tenuti a riconsegnare i Modelli A, B e C (tutti o quelli di interesse), compilati in ogni parte, entro e non oltre il 10 OTTOBRE DI OGNI ANNO SCOLASTICO.

Art. 1 – Entrata degli alunni

L'entrata e l'uscita degli alunni e dei genitori avviene solo dai cancelli principali.

I cortili antistanti i plessi sono da considerarsi destinati all'uso pubblico nei periodi immediatamente precedenti e successivi alle attività didattiche, e sono accessibili 10 minuti prima dell'inizio delle attività didattiche a genitori ed alunni: durante tale periodo, anche all'interno dei cortili, la vigilanza deve essere effettuata dai genitori.

Gli alunni entrano nell'edificio scolastico, al suono della prima campanella (ore 8,10), cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche, e sono attesi nell'aula dal docente in servizio.

Il personale scolastico vigila in prossimità dell'ingresso e nell'atrio della scuola.

La scuola non si assume responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico.

In caso di sciopero, di assemblea o di altre situazioni non prevedibili che impediscono la normale attività didattica, verranno comunque trattenuti a scuola tutti i minori non accompagnati dai

familiari; la vigilanza è affidata agli insegnanti, in collaborazione con gli ausiliari presenti a scuola.

Art. 2 – Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche.

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche spetta rigorosamente ai docenti in servizio, coadiuvati dal collaboratore scolastico preposto al piano/zona che sorveglierà, oltre il corridoio e atrio di competenza, anche i bagni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Art. 3 – Vigilanza tra i cambi di turno tra i docenti delle classi.

E' necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile. Il docente di norma attende in classe il docente che subentra. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio al piano/zona sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disagio affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Art. 4 – La vigilanza degli alunni durante l'intervallo, durante la refezione e le pause del dopo mensa.

L'intervallo-ricreazione può svolgersi negli spazi esterni della scuola e, in caso di maltempo, nel corridoio antistante l'aula o nell'aula. Non è permesso lo spostamento degli alunni da un piano all'altro dell'edificio. Le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio nelle classi. Spetta al personale ausiliario di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza .

Art. 5 – Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra; tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario.

Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, per non arrecare disturbo alle altre classi.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita della scuola.

Art. 6 – La vigilanza degli alunni con disabilità.

La vigilanza sui minori diversamente abili, se particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente ad personam assegnato dal Comune o dal docente della classe che, in caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

Art. 7 – Uscita degli alunni dalla scuola.

All'uscita da scuola, al termine delle lezioni o durante l'orario scolastico per validi motivi personali (presentati per iscritto), gli alunni minori frequentanti la Scuola dell'Infanzia e Primaria dovranno essere riconsegnati ai genitori /affidatari o a persona da questi delegata (presentare in segreteria i nominativi delle persone autorizzate che devono sempre avere con sé copia della domanda con apposta l'autorizzazione e devono essere muniti di documento di riconoscimento al momento del ritiro dell'alunno).

L'ufficio di segreteria della scuola provvede ad acquisire tutti i nominativi e copia del documento di identità delle persone maggiorenni a cui si potrà affidare l'alunno nel caso i genitori fossero impossibilitati al ritiro dello stesso.

La segreteria della scuola provvede anche a fornire alla famiglia le indicazioni necessarie perché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini. I familiari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, affinché sia possibile contattarli in caso di necessità.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

I cortili antistanti i plessi vengono aperti all'ingresso per la sosta dei genitori per il tempo strettamente necessario al ritiro degli alunni: Plesso Rodari sul piazzale omonimo; Plesso A sull'uscita relativa; Plesso B sull'uscita sul cortile centrale; Plesso B sull'uscita posteriore, scale d'emergenza).

I genitori, in attesa dei propri figli, non devono assembrarsi davanti al cancello né agli ingressi dei plessi, per non ostacolare il passaggio, ma disporsi in modo ordinato intorno alle uscite.

Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano la classe ordinatamente in prossimità dell'uscita. Un collaboratore vigila in prossimità delle uscite in modo da prevenire e controllare eventuali situazioni che possano mettere in pericolo l'incolumità degli alunni.

In caso di ritardo protratto oltre i 5 minuti, fatto eccezionale e non abituale, di un genitore che non sia presente per riaccogliere il proprio figlio all'uscita, il genitore nella possibilità di farlo, dovrà avvertire telefonicamente la scuola. In assenza del genitore all'uscita, il docente di classe presente al termine delle lezioni affida l'alunno al collaboratore scolastico ed avvisa il coordinatore di plesso o l'ufficio di segreteria che provvede a contattare la famiglia. Il collaboratore vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato. Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa la Direzione al fine di contattare la famiglia dell'alunno. Presso la scuola dell'infanzia i ritardi vengono annotati sul registro di sezione con firma del docente e del genitore.

I collaboratori scolastici in servizio e i docenti vigilano gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto comunale e li affidano all'assistente comunale addetto al servizio.

Per gli alunni delle classi in uscita, in casi particolari, i genitori possono chiedere di far rientrare a casa gli alunni da soli. La comunicazione dei genitori su modulo fornito dai docenti deve essere adeguatamente sostenuta dalla valutazione del grado di autonomia del minore e delle condizioni di contesto, affinché gli alunni possano rientrare a casa da soli se l'abitazione è vicina alla scuola e non sono previsti attraversamenti di strade non presidiate da semafori o vigili urbani (solo alunni delle IV e V classi della primaria e tutte le classi della scuola secondaria).

Art. 8 – La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche.

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti, di norma, nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, viene designato un accompagnatore fino a due alunni. Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno utilizzare l'eventuale cappellino dato in dotazione.

Art. 9 – La vigilanza degli alunni durante le attività extracurricolari pomeridiane.

La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane extracurricolari, previste nel POF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Gli alunni accederanno ai locali della scuola 5 minuti prima dell'inizio dell'attività e aspetteranno il docente nell'atrio, sorvegliati dal personale ATA, per essere accompagnati dal docente in aula. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza. In caso di attività di docenti esterni alla scuola la sorveglianza è a loro affidata.

Art. 10 – Vigilanza in situazioni particolari e di criticità.

Al fine di prevenire disagi a carico degli utenti e garantire comunque la vigilanza dei minori affidati alla scuola anche in situazioni di criticità causate da eventi atmosferici o altro, si ribadiscono le norme di comportamento a cui il personale scolastico deve attenersi in tali circostanze.

a) Ai sensi dell'art.139, lett. e) del D.L.vo n.112/98 e dell'art.6, lett. d) della L. R. n.19/2007, la

competenza a chiudere le scuole ovvero a sospendere l'attività didattica "in casi gravi ed urgenti" è del Presidente di Provincia, per le istituzioni scolastiche secondarie di II grado e del Sindaco per quelle di grado inferiore. Da quanto sopra deriva che le predette autorità, in piena autonomia organizzativa e decisionale, possono disporre (si auspica una concertazione con il Dirigente Scolastico):

- la totale chiusura delle scuole, nel caso che le difficoltà previste o prevedibili siano di tale gravità da compromettere in modo assoluto la possibilità, per gli studenti e per il personale docente ed amministrativo, di raggiungere le varie sedi scolastiche anche con mezzi pubblici;
- la sospensione delle attività didattiche, nel caso che le difficoltà determinino dei disagi, come ad esempio ritardi eccessivi, assenze degli alunni e/o dei docenti al punto tale da compromettere l'efficacia stessa dell'attività didattica, ma non la completa impossibilità di raggiungere la scuola. In tal caso, il Dirigente scolastico attiva la procedura prevista in modo da comunicare al personale scolastico e alle famiglie degli alunni la sospensione delle attività.

b) La valutazione di procedere alla sospensione delle attività didattiche successivamente al normale avvio delle lezioni, anche con ridotto numero di alunni, è rimessa al Dirigente Scolastico, tenendo conto dell'opportunità ovvero della necessità di anticipare l'uscita degli alunni delle scuole, in caso di paventato blocco stradale o di altre situazioni di rischio o pericolo accertate, comunque preavvertendo le famiglie nelle forme e nei modi ritenuti più idonei. In caso di sospensione delle attività didattiche gli alunni dovranno essere vigilati dalle insegnanti in servizio e riaffidati, dagli stessi insegnanti, ad un genitore o ad una persona da lui delegata in modo formale.

c) In caso di funzionamento del servizio scolastico, si dovrà evitare in modo assoluto che alunni arrivati a scuola siano rimandati indietro o lasciati fuori dalla scuola in attesa di un'eventuale decisione di chiusura: si dovrà attivare una procedura di accoglienza al fine dello svolgimento delle lezioni o allo scopo di garantire la semplice custodia degli alunni in attesa della comunicazione di sospensione delle attività didattiche alle famiglie.

Art. 11.

Non è permesso sostare nell'edificio scolastico o nel cortile antistante al di fuori degli orari definiti per ogni Plesso della scuola primaria, della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria

Art. 12.

Nei giorni che prevedono il rientro pomeridiano degli alunni, i cortili non saranno accessibili durante la pausa pranzo. Gli alunni che non usufruiscono del servizio di refezione scolastica, attendono la ripresa delle lezioni pomeridiane fuori dal cancello del cortile della scuola ed entrano nell'edificio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 13.

Non è consentito l'accesso all'edificio scolastico o al cortile antistante con animali domestici.



(da restituire firmata all'Ins.te di classe/coordinatore di classe)

Il/La sottoscritt _____ genitore di
_____ frequentante la

Classe _____ della scuola _____ ha preso visione del regolamento sorveglianza alunni

Itri,

FIRMA